



PG-A2A-AMB-0149663-21/06/2024-U

Spett.le

Provincia di Biella Area Tutela e Valorizzazione
Ambientale
Ufficio Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque
reflue e risorse idriche reflue
Via Quintino Sella 12, 13900 Biella (BI)
rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

p.c.

Comune di Cavaglià
13881 Cavaglià (BI)
c.a. Uff. Tecnico
cavaglia@pec.ptbiellese.it

Comune di Alice Castello
13040 Alice C.Ilo (VC)
c.a. Uff. Tecnico
alice.castello@legalmail.it

Comune di Tronzano Vercellese
13049 Tronzano V.se (VC)
c.a. Uff. Tecnico
comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it

Amministrazione Provinciale di Vercelli
13100 Vercelli
c.a. Servizio V.I.A.
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

A.S.L. BI Biella S.I.S.P.
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

A.S.L. VC
Vercelli Dip.to Prevenzione
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

“CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI”
P.zza Martiri della Libertà,
13 13900 Biella
segreteria@pec.cordarbiella.it
ufficiotecnico@pec.cordarbiella.it



CO.S.R.A.B. A.T.O
Via Trento n. 55
13900 Biella
consorzio.cosrab@legalmail.it

AR Piemonte
c/o Associazione d'Ambito Torinese per il Governo
dei Rifiuti
ato-r@pcert.it

Regione Piemonte
Direzione A1800A Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Economia Montana e Foreste Protez. Civile
Trasp e Logistica
Settore A1820C Tecn Region BI-VC
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione A1800A Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore A1802B Infrastrutture e Pronto Intervento
prontointervento@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direz. Region. A19000 – Competit. del Sist. Region.
Settore A1906A – Sett. Polizia Miner., Cave e Miniere
Via Pisano, n. 6
10152 - Torino
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direz. Region. A16000 – Ambiente e Territorio
Settore A1602B – Emissioni e Rischi Ambientali
Rischio Industriale
Via Principe Amedeo, n. 17 10123 - TORINO
emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direz. Region. A1600A – Ambiente, Energia e
Territorio.
Settore A1601C – Sviluppo Sostenibile, Biodiversità
e Aree Naturali
Via Nizza, n. 330
10127 - Torino
biodiversita@cert.regione.piemonte.it



Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio
per le Province di BI, NO, VCO, VC
Novara
sabap-no@pec.cultura.gov.it

"Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia" Consorzio
d'Irrigazione e Bonifica
Via Duomo n. 2
13900 Vercelli
ovestsesia@pcert.postecert.it

Comando Militare Esercito Piemonte
SM – Uff. Personale Logist. Alloggi e Servitu' Milit.
Sez. Logist. Poligoni e Servitu' Milit.
Corso Vinzaglio 6
10121 Torino
cme_piemonte@postacert.difesa.it

Autorità di Bacino per il Fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

Ministero Imprese e Made in Italy
Ministero Imprese e Made in Italy
Dipartimento per i Servizi Interni,
Finanziari, Territoriali e di Vigilanza
Direzione Generale per i Servizi Territoriali
Elettronica di Radiodiffusione e Postali
Divisione IV - Ispettorato
Territoriale (Casa del Made in Italy)
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
EX UO III – Reti e Servizi di Comunicazione
Elettronica nel Settore Telefonico
Via Alfieri 10
10121 TORINO
dgst.div04@pec.mimit.gov.it

"RFI - Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A.
rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it

"TERNA" S.p.A.
connessioni@pec.terna.it

"e-distribuzione" S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia – M. A.T. Nord –
S.R. Piemonte e Liguria, Torino
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it



“Snam Rete Gas” S.p.A.
Distretto Nord Occidentale
Corso Taranto n. 61/A
10154 Torino
lavorinocc@pec.snamretegas.it

“S.A.T.A.P.” S.p.A.
satap@legalmail.it

“ATIVA” S.p.A. Autostrada Torino Ivrea valle d’Aosta
segreteria.ativa@legalmail.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dip.to per le Infrastrutt. e le Reti di Trasporto
Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza
sui Contratti di Concess. Autostradale
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
uit.genova@pec.mit.gov.it

Ministero Interno VV.FF.
Comando Provinciale Biella
com.biella@cert.vigilfuoco.it

Ministero Interno VV.FF.
Comando Provinciale Vercelli
com.vercelli@cert.vigilfuoco.it

“E.N.A.C.” S.p.A.
Ufficio Direzione Operazioni Nord-Ovest: Operazioni
Torino protocollo@pec.enac.gov.it

“E.N.A.V.” S.p.A.
protocollogenerale@pec.enav.it

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Biella
protocollo.prefbi@pec.interno.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Roma, Piazza della Croce Rossa 1 - 00161
rfi-dpr-dtp.to.it@pec.rfi.it

PROGETTO DENOMINATO: “VERSIONE 2022 – IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA MEDIANTE COMBUSTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CAVAGLIÀ (BI)” PRESENTATO DALLA “A2A AMBIENTE” S.P.A. BRESCIA IN DATA 08.07.2021 E SOTTOPOSTO A FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI



SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. – CONTRODEDUZIONI PARERE COMUNE DI CAVAGLIÀ
PROT. N. 4439 DEL 07/06/2024 TRASMESSO CON PEC IN DATA 12/06/2024

Il sottoscritto Fulvio Roncari, nato a Como (CO) il 23/01/1965, C.F. RNCFLV65A23C933P, residente per la carica a Brescia (BS), CAP 25124, in Via A. Lamarmora, n. 230, documento d'identità n. CA55625IB, rilasciato dal Ministero dell'Interno scadenza 23/01/2032, in qualità di legale rappresentante di A2A Ambiente S.p.A. con sede legale in Brescia (BS), CAP 25124 in Via A. Lamarmora, n. 230, Codice Fiscale 01255650168, Partita IVA 01066840180, PEC a2a.ambiente@pec.a2a.eu e sede operativa in Comune di Cavaglià (BI) località Gerbido PEC piemonte.ambiente@pec.a2a.eu, in qualità di proponente, così come individuato dal D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., art. 5, comma 1 lett. r), facendo seguito al parere del Comune di Cavaglià prot. n. 4439 del 07/06/2024 trasmesso con PEC in data 12/06/2024, formula le seguenti osservazioni, articolate per punti.

In via preliminare si osserva che il Comune di Cavaglià ha espresso parere negativo unicamente per quel che riguarda i profili sanitari di cui all'art. 216 R.D. 1265/1934 ed ha formulato, poi, svariate osservazioni su profili che esulano dalla competenza dell'Ente locale.

Con riferimento a tali profili si rimanda alle osservazioni al Parere dell'OT+CT oltreché a quanto osservato di seguito.

Il Comune di Cavaglià, al pari degli altri Comuni convocati alla Conferenza di Servizi, invece, non si è pronunciato efficacemente in merito alla variante urbanistica richiesta poiché, entro il termine assegnato dall'Ente procedente, coincidente con la data della riunione della Conferenza di Servizi dello scorso 13.6.2024, non è stata acquisita agli atti della Conferenza di Servizi l'espressione della volontà dei Consigli comunali sulle varianti urbanistiche richieste, non essendo intervenute le rispettive delibere dei Consigli comunali medesimi.

Pertanto, i pareri sulla variante urbanistica relativamente al PRGC del Comune di Cavaglià e al PRGC del Comune di Alice Castelli devono intendersi come non resi.

Per mero tuziorismo difensivo, per quanto riguarda la **variante allo strumento urbanistico richiesta da A2A Ambiente relativamente al PRGC del Comune di Cavaglià**, si osserva quanto segue.

- Il Comune, con riferimento alle diverse richieste di variante al PRGC avanzate da A2A, osserva come le stesse siano modifiche generalizzate, applicabili non solo all'intervento oggetto del presente procedimento, ma anche a interventi futuri e, come tali, sarebbero inammissibili.
 - In merito si evidenzia che, contrariamente a quanto osservato dal Comune, le varianti al PRGC sono state richieste specificatamente per il solo nuovo impianto oggetto del presente procedimento autorizzativo, come può evincersi dal documento CAVA06V02F10GN10000CE003R00 Relazione Urbanistica variante Comune di Cavaglià, in cui **le varianti sono espressamente riferite all'Ambito A e all'Ambito B**, come definite al paragrafo n.2 del documento Relazione Urbanistica variante Comune di Cavaglià cit. e, quindi, alle due diverse aree oggetto del procedimento autorizzativo destinate ad ospitare, rispettivamente, il



termovalorizzatore (Ambito A) e la cabina elettrica (Ambito B) (*cf.*: pag. 17 - 19 per il PRGC Vigente e pagg. 27-29 per PRG Adottato, della Relazione citata).

In tal senso deve, pertanto, leggersi anche la relativa proposta di NTA versata agli atti del procedimento, doc. CAVA06V02F10GN10000AE001R00.

Ad ogni buon conto, si ritiene che il Comune di Cavaglià o, comunque, l'Autorità procedente in sede di rilascio del PAUR avrebbero potuto ribadire ed esplicitare ulteriormente che la variante urbanistica disposta sia limitata esclusivamente all'area di intervento, analogamente a quanto avvenuto nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi.

- Il Comune, sempre in merito alla Variante al PRGC osserva che vi sarebbe contraddittorietà tra l'istanza di variante depositata a febbraio 2023 e l'istanza di variante formulata a marzo 2024 e che, comunque, non sarebbe possibile tramite il procedimento di variante "automatica" di cui all'art. 208 D.Lgs. n.152/2006 ottenere la variante della norma di Piano che subordina l'edificazione all'approvazione di uno strumento di pianificazione attuativa
 - Si segnala, al riguardo, che non vi è contraddittorietà tra l'istanza di variante depositata a febbraio 2023 (che prevedeva la predisposizione di un Piano degli Insediamenti Produttivi - PIP) e l'istanza di variante formulata a marzo 2024 (stralcio dell'area oggetto di intervento da quelle soggette a pianificazione attuativa e contestuale previsione di intervento diretto) in quanto le due ipotesi sono state avanzate in via gradata (*cf.* documento CAVA06V02F00GN10000AE005R00 Risposta alle osservazioni del Comune, pag. 15).
Si evidenzia peraltro che la variante disposta ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n.152/2006 ben può avere ad oggetto anche le previsioni di PRGC che subordinano l'edificazione all'approvazione di uno strumento di Pianificazione Attuativa (quale è il PIP) in quanto tale variante determina di per sé, ove occorra, una variante allo strumento urbanistico, indipendentemente dalla tipologia di previsione cui bisogna derogare (*cf.* Cons. Stato 3109/2018).
Inoltre, la variante disposta ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n.152/2006 opera anche a prescindere dall'eventuale parere negativo espresso dal Comune che può essere superato in esito alla Conferenza di Servizi sulla base degli interessi prevalenti emersi nell'ambito della Conferenza stessa. Tale parere, nel caso di specie, non è stato efficacemente reso nel termine prescritto per quanto osservato in premessa e, pertanto, deve intendersi come non reso.
- Il Comune indica che la variante proposta è in ogni caso inammissibile, perché l'intervento è "fuori scala", per dimensioni, rispetto alla tipologia di industrie insediabili nelle aree aventi destinazione urbanistica industriale.
 - Si rinvia a quanto osservato al punto che precede in termini di "ampiezza" della variante urbanistica disposta ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n.152/2006 che, come detto sopra, non trova ostacolo né nella tipologia di norma della pianificazione comunale oggetto di variante né, tantomeno, nell'impianto generale del PRG.
Del resto, risulta praticamente impossibile che gli indici urbanistici ed edilizi di un'area, anche a destinazione industriale, possano essere compatibili e, quindi,



consentire la realizzazione di edifici e strutture aventi le caratteristiche richieste dalla tipologia di impianti tecnologici quale è quello oggetto del presente procedimento autorizzativo. Per tale motivo la normativa nazionale (art. 208, D.Lgs. n.152/2006) ha previsto la possibilità di una variante automatica degli strumenti urbanistici comunali nel caso venga concessa l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti anche in caso in cui il Comune esprima il proprio dissenso. Come ricordato anche dalla giurisprudenza, ciò risponde anche all'esigenza di allocare le scelte definitive relative all'individuazione dei siti da destinare all'insediamento degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ad un livello di governo diverso e superiore rispetto a quello dell'ente comunale nel cui territorio dovrebbe essere collocato l'impianto sottoposto ad autorizzazione, per sottrarre al noto effetto c.d. "NIMBY" ("Not in my back yard") (cfr. TAR Milano n. 1031/2021).

Infine, si osserva che quanto sostenuto dal Comune in ordine alla necessità di realizzare gli impianti di trattamento rifiuti "isolati nelle campagne" (di cui si dirà oltre) vedrebbe ancor di più la necessità di stravolgere gli indici urbanistici dell'area, rispetto alla realizzazione di tali impianti in aree industriali, oltre a comportare nuovo consumo di suolo, anziché recupero di aree dismesse.

- Il Comune osserva, poi, che il calcolo e la verifica del rapporto di copertura è stato svolto complessivamente per le aree NIP e AIR del PRGC vigente, mentre doveva essere svolto separatamente.
 - Si segnala che tale calcolo ben potrà essere corretto dal medesimo Comune o dell'Ente procedente in sede di emissione del provvedimento finale. Inoltre, si segnala che nell'istanza di variante si richiedeva la modifica di destinazione d'uso da NIP ad AIR per la porzione a Sud dell'area oggetto di intervento, in quanto quest'area è già facente parte dell'attività industriale Ex Zincocelere e non rappresenta un'area per nuovi impianti produttivi. Trattasi di errore materiale nella cartografia.
- Il Comune osserva che non è stata svolta la VAS rispetto alla variante urbanistica richiesta nell'ambito del presente procedimento e che nel caso di specie non troverebbe applicazione l'esclusione prevista dall'art. 6, comma 12, D.Lgs. n.152/2006 in quanto la stessa opererebbe solo nel caso in cui la modifica al piano urbanistico comunale riguardi la *localizzazione* di singole opere già previste nel Piano che vengono *localizzate* altrove nel territorio del medesimo Comune.
 - Si evidenzia che il Comune insiste nel ritenere che nel caso di varianti automatiche ex art. 208 D.Lgs. n.152/2006, nonostante il disposto dell'art. 6, comma 12, D.Lgs. n.152/2006, sia necessario effettuare quantomeno una verifica di assoggettabilità a VAS esclusivamente sulla base di quanto osservato nel documento "*Indirizzi operativi per l'applicazione dell'articolo 6 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 Lettura ragionata*". Tale documento, tuttavia, non ha valenza prescrittiva e vincolante per le pubbliche amministrazioni (cfr. par. introduttivo del documento di indirizzo citato); pertanto, lo stesso non può comportare l'obbligo di effettuare una procedura di VAS (o verifica



di assoggettabilità a VAS) nonostante ciò sia espressamente escluso dalla normativa vigente.

Si osserva che l'interpretazione dell'art. 6 comma 12 D.Lgs. n.152/2006 contenuta nel citato documento, come espressamente evidenziato anche nel documento medesimo, è troppo restrittiva e snatura il senso della norma atteso che, se la norma fosse applicata secondo tale interpretazione, per quasi qualunque intervento, anche se sottoposto a VIA, dovrebbe essere svolta la procedura di VAS, con una doppia verifica degli aspetti ambientali ed evidente inutile aggravio dell'azione amministrativa.

Del resto, la giurisprudenza, anche recente, ha riconosciuto come le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante dello strumento urbanistico comunale, quale l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n.152/2006 o l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n.387/2003, non necessitano di essere sottoposte a VAS ancorché la loro realizzazione non fosse prevista nello strumento urbanistico comunale (cfr. Cons. Stato 4368/2022; 2724/2022).

Infine, si osserva che anche la Circolare del Presidente della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 4/AMB in data 8.11.2016 avente ad oggetto "*Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*" conferma la non necessità di effettuare la VAS in caso di provvedimenti autorizzativi, quale quello di specie, cui la legge riconosce effetto di variante urbanistica automatica.

- Il Comune osserva che l'impianto oggetto del presente procedimento autorizzativo, in quanto "industria insalubre", dovrebbe essere isolato nelle campagne, lontano dalle abitazioni.
 - Si segnala che l'appartenenza dell'impianto oggetto del presente procedimento autorizzativo alla categoria di "industria insalubre" non ne preclude la possibilità di insediamento in area industriale previo ottenimento di apposita autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 216 TULS, la quale appunto è compresa nell'elenco delle autorizzazioni da rilasciare nell'ambito del presente procedimento sulla base del criterio delle posizioni prevalenti espresse in conferenza di servizi. Il citato art. 216 TULS prevede, infatti, che "*un'industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato*" cosa che è stata dimostrata nella documentazione. Non serve evidenziare ulteriormente come nell'area circostante a quella in cui è prevista la realizzazione del termovalorizzatore siano già presenti attività facenti parte della categoria "industria insalubre". Considerato che il PRGC del Comune di Cavaglià è stato adottato con D.C.C. n.17 del 19.4.2021 e che sono trascorsi trentasei mesi dalla sua adozione senza che sia stata approvato il nuovo PRGC, come rilevato anche dall'OT+CT, essendo



decadute le misure di salvaguardia, ad oggi, la variante disposta ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n.152/2006 dovrà riguardare solo il PRGC vigente.

Per quanto riguarda gli **ulteriori aspetti** presi in considerazione dal Comune:

- Il Comune indica che vanno considerati come ricettori "sensibili" anche i luoghi di lavoro e che vi sono diverse case nell'intorno dell'impianto. La prima si trova a 10 m.
 - In merito si evidenzia che nella documentazione progettuale sono stati considerati diversi ricettori industriali e non, compresi quelli più prossimi. A titolo di esempio, per la componente Rumore è stato verificato il rispetto dei limiti normativi vigenti in corrispondenza sia dell'abitazione posta sul lato opposto di Via Abate Bertone (ricettore identificato con R2 nel previsionale acustico di cui all'elaborato CAVA06V02F02GN10000AE004R00_All B VIAC allegato allo SIA) sia in corrispondenza della palazzina della guardiania dello stabilimento Polynt confinante sul lato nord dell'impianto in progetto (ricettore identificato con R4 nel previsionale acustico di cui all'elaborato CAVA06V02F02GN10000AE004R00 All.B VIAC allegato allo SIA). Le stime condotte hanno mostrato che durante l'esercizio dell'impianto sarà garantito il pieno rispetto dei limiti normativi vigenti in entrambi i periodi di riferimento a tutti i ricettori considerati, compresi, appunto, anche quelli più prossimi, sia adibiti a civile abitazione che a luoghi di lavoro. Analogamente, per le componenti Aria e Salute Pubblica nelle analisi condotte sono stati considerati i ricettori maggiormente impattati dalle emissioni del Centro impiantistico A2A nella configurazione di progetto, ivi inclusa l'abitazione posta sul lato opposto di Via Abate Bertone ad una distanza di circa 10 m dal confine dell'impianto in progetto. I risultati delle stime effettuate dimostrano che in ogni caso, anche in corrispondenza dei ricettori più prossimi, gli impatti sulla qualità dell'aria e sulla salute pubblica indotti dall'esercizio dell'impianto sono non significativi.
- Il Comune indica che manca un approfondimento sull'UNA Golf Hotel Cavaglià.
 - Si precisa che l'UNA Golf Hotel di Cavaglià è stato considerato nella documentazione progettuale consegnata. Infatti, sia nella stima dell'impatto sulla qualità dell'aria che nella stima dell'impatto odorigeno tale ricettore è compreso nel dominio di calcolo considerato e, specificamente per l'impatto odorigeno, è stato considerato come ricettore discreto su cui sono state calcolate le ricadute delle emissioni del Centro impiantistico nella configurazione di progetto. Le ricadute degli inquinanti e degli odori presso tale ricettore sono risultate non significative. Tale ricettore è stato considerato anche nella stima degli impatti sulla salute pubblica, non risultando, tra l'altro, tra i ricettori maggiormente impattati. Ulteriori approfondimenti condotti sull'UNA Golf Hotel di Cavaglià hanno riguardato il potenziale impatto visivo dell'impianto in progetto. A tal fine nell'elaborato CAVA06V02F02GN10000AE007R00_All Relazione paesaggistica allegato allo SIA, sono stati inseriti due punti di vista (PV12 che si pone alle spalle del Golf e PV13 collocato all'interno del campo da Golf stesso), in modo da indagare la relazione



visiva tra questo e il nuovo impianto. Da tali punti di vista sono stati condotti anche i fotoinserimenti.

Per quanto riguarda le emissioni sonore durante l'esercizio dell'impianto in progetto, dalle Figure 5.8.1.2c e 5.8.1.2d del previsionale acustico CAVA06V02F02GN10000AE004R00_All B VIAC, allegato allo SIA, nelle quali si mostrano le isofoniche indotte durante l'esercizio dell'impianto in progetto rispettivamente nel periodo di riferimento diurno e notturno, è evidente che le potenziali interferenze sono pressoché nulle dato che il contributo sonoro indotto è generalmente inferiore ai 35 dB(A).

- Il Comune indica che sono presenti alcune Cascine storiche (come Cascina La Mandria), un'area archeologica a 600m, e riporta che questi costituiscono un fattore escludente.
 - Si segnala che quelli indicati sono fattori escludenti solo se l'intervento insiste nella loro stessa ubicazione e li interessa direttamente, mentre non è un fattore escludente se tali costruzioni sono collocate nell'intorno dell'impianto, a centinaia di metri di distanza, come nel caso in specie.
- Il Comune indica che la fascia di rispetto stradale di Via Abate Bertone è di 20 m.
 - Da analisi del PRG elaborato dallo stesso Comune di Cavaglià risulta che nella tavola AT7 –Reti infrastrutturali del PRGC, via Bertone è identificata con la tipologia B – strade primarie di accesso ai settori urbani e all'art. 22 delle NTA del PRGC: per tale tipologia di strade è indicata una fascia di rispetto di 10 metri al di fuori dei centri abitati.
- Il Comune indica che non vi è coerenza con il PPR in quanto area terziaria, produttiva ma anche di attività ricettive e turistiche; la presenza del camino è visibile anche a 5 km di distanza.
 - In riferimento alle considerazioni circa la visibilità del camino da gran parte dell'area compresa entro 5 km dal sito di progetto, emerse dallo studio di intervisibilità condotto dal Comune, si evidenzia che, come riportato nell'elaborato CAVA06V02F02GN10000AE007R00_All G Relazione paesaggistica allegato al SIA, tale tipologia di elaborazione (condotta anche dalla Proponente) non tiene conto dell'effetto schermante della vegetazione, di eventuali immobili/infrastrutture esistenti che diminuiscono significativamente la distanza massima di visibilità. La mappa risultante presenta dunque natura eccessivamente conservativa in quanto porta a sovrastimare l'effettivo numero di pixel dai quali è visibile l'intervento in progetto. Considerazioni di maggior dettaglio che meglio rappresentano l'effettiva visibilità dell'opera possono scaturire dall'analisi dei vari fotoinserimenti prodotti. Lo studio effettuato ha consentito di stimare un impatto paesaggistico dell'impianto all'interno dell'Area di Studio di valore Medio – Basso dove l'elemento che incide in modo preponderante sulle valutazioni effettuate è rappresentato dalle scelte architettoniche effettuate.
- Il Comune indica che sono presenti pozzi idropotabili a meno di 200 m dal sito dell'impianto.



- Si segnala che allo stato delle conoscenze della proponente, quest'affermazione non è corretta. Se il Comune avesse avuto notizia di pozzi idropotabili avrebbe dovuto dettagliare e chiarire di che pozzi si tratta.
- Il Comune indica che non è stato abbastanza approfondito il tema dell'area di ricarica degli acquiferi (Valledora).
 - A tal proposito si rimanda a quanto già consegnato, ovvero le relazioni e studi che hanno approfondito e dettagliato la situazione idrogeologica locale, l'esposizione della popolazione per il tramite del trasporto dei contaminanti in falda e le misure di prevenzione adottate dal progetto, che prendono atto della classificazione dell'area come da DGR 6441 del 02/02/2018, quali:
 - elaborato CAVA06V02F14GN10000CE005R00_Relazione idrogeologica;
 - elaborato CAVA06V02F14GN10000CE003R00_Rel modello di trasporto in falda; nel documento è stato valutato accettabile il rischio ambientale, inteso come il rapporto tra la concentrazione attesa ai bersagli, ovvero i pozzi idropotabili più vicini all'area, e i limiti di riferimento dovuto agli effetti di ricaduta dei contaminanti sulla falda affiorante;
 - Elaborato CAVA06V02F15GN10000PS001R00_Relazione tecnica progettuale, paragrafo "14.14 Misure specifiche per la tutela della risorsa idrica". Nel paragrafo sono stati indicati i criteri progettuali applicati a tutela della falda idrica per l'impianto in oggetto, e previsti per Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, in aree di ricarica degli acquiferi profondi e nell'area della Valledora di cui al capitolo 4, punto 3, della D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 ed paragrafo 5.2 della D.G.R. n. 18-4076 del 12.11.2021.
- Il Comune indica che secondo il PTA non si può chiedere una nuova derivazione idrica ad uso diverso da quello potabile.
 - Si segnala il nuovo pozzo non consiste in una nuova derivazione, ma costituisce variante, peraltro in riduzione, della concessione idrica già esistente.
- Il Comune indica che vi è una mancata valutazione complessiva tramite VIA attraverso un frazionamento dei diversi progetti presentati in questi anni.
 - In merito si evidenzia che i progetti evocati dal Comune sono indipendenti l'uno dall'altro in quanto consistono di tipologie impiantistiche radicalmente differenti (recupero FORSU, recupero materie plastiche, termovalorizzazione) e come tali corrispondenti a categorie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA e VIA diverse. Peraltro, questi progetti sono stati sottoposti ciascuno alle diverse procedure di VIA di volta in volta richieste, lungi quindi dall'evitare tale procedimento frazionando i progetti. Infine, nell'ambito delle varie procedure, gli impatti cumulati derivanti dalla coesistenza, nel medesimo polo industriale, di altre attività sono stati accuratamente valutati.
- Il Comune indica che in merito agli impatti cumulativi manca la valutazione di alcuni impianti.



- Si segnala che nello SIA e relativi allegati sono stati valutati gli impatti cumulativi determinati dagli impianti del Centro A2A di Cavaglià unitamente agli impianti (sia autorizzati e non ancora realizzati sia in procedura autorizzativa) indicati ufficialmente dalle Province di Biella e di Vercelli a valle di espressa richiesta scritta da parte del proponente. Come riconosciuto anche dal OT+CT, le valutazioni condotte, considerando anche i suddetti impianti, hanno mostrato la sostenibilità del progetto proposto.
- Il Comune indica che è mancata una valutazione degli impatti del cantiere dell'impianto in progetto e dei cantieri degli impianti/attività autorizzati e non realizzati o in corso di autorizzazione in quanto non ne è nota la contemporaneità.
 - Si conferma che non è possibile conoscere la possibile contemporaneità, e quindi i possibili effetti cumulati, tra il cantiere dell'impianto in progetto e i cantieri degli impianti/attività autorizzati e non realizzati o in corso di autorizzazione. L'effettivo periodo in cui viene realizzato un determinato progetto dipende sia dai tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione, sia da quando effettivamente avviene l'avvio dei lavori.
- Il Comune indica che il bacino di rifiuti non garantisce il fabbisogno dell'impianto, che potrebbe entrare in competizione con altri impianti regionali esistenti, incluse le discariche e altri impianti, e questo comporta il ricorso a ricevere rifiuti extra regionali.
 - Si segnala che la concorrenza è solitamente vista come un modo positivo per ridurre i prezzi di trattamento dei rifiuti, e la competizione con la presenza di discariche dovrebbe essere considerato un fattore premiante in quanto il recupero di energia è preferibile allo smaltimento in discarica.
- Il Comune indica che la valutazione delle alternative localizzative solo attraverso le distanze non è sufficiente, e sarebbe stato necessario valutare tutti gli aspetti ambientali (ad esempio tramite matrice di Leopold), evidenziando anche la vicinanza a poli industriali per recupero energia termica.
 - Si rimanda alla risposta ai punti VI. e VII. della questione n. 13 dell'OT+CT, dove era stato dettagliato come anche la giurisprudenza richiami la natura qualitativa dell'analisi delle alternative.
- Il Comune indica che non sono state considerate alternative tecnologiche relative al recupero di materia e manca l'opzione zero.
 - Il recupero di materia non è un'alternativa tecnologica percorribile per i rifiuti che si intende ritirare nel termovalorizzatore, che sono rifiuti per i quali non è possibile il recupero di materia. Per i rifiuti recuperabili la Società si è impegnata a realizzare altri impianti, che fanno proprio di Cavaglià un polo dell'economia circolare. L'opzione zero è stata invece ben rappresentata nel cap. 3.2.1.1 "Alternativa Zero – Non realizzazione del progetto" del SIA.
- Il Comune indica che non sono state considerate le interferenze con il progetto di Pierre-et-Vacances.



- Si ribadisce che Il progetto del “villaggio vacanze” non risulta sia ancora stato presentato e non ha iniziato l’iter approvativo. Non è, infatti, tra i progetti che la Provincia di Biella ha indicato di valutare come impatti cumulativi a seguito di esplicita richiesta del Proponente.
- Il Comune indica che, per quanto riguarda la viabilità, il riordino degli incroci non tiene conto di questo impianto.
 - Si segnala che in realtà la valutazione del traffico (CAVA06V02F10GN10000CE002R00 Studio del traffico) tiene conto del traffico complessivo e le conclusioni riportano che la viabilità già prevista risulta adeguata anche all’incremento del traffico.
- Il Comune indica che, per quanto riguarda il dimensionamento dell’impianto, manca una giustificazione del PCI medio, e quindi delle quantità dei rifiuti.
 - Si segnala che il PCI medio è una media appunto tra il funzionamento minimo e massimo dell’impianto, come visibile dal diagramma di combustione, e che pertanto si ritiene perfettamente rappresentativo della situazione tipica in cui opera l’impianto.
- Il Comune indica che è mancata una valutazione localizzativa per massimizzare il recupero termico, che risulta poco efficiente.
 - l’impianto progettato garantisce anche il recupero termico; non esistono indicazioni cogenti che impongano un limite minimo riguardante l’utilizzo della produzione termica.
- Il Comune indica che non è stato dettagliato il destino di ceneri leggere e pesanti e che in alcuni casi sono siti lontani.
 - Si segnala che gli impianti di destino per queste tipologie di rifiuti saranno periodicamente individuati in relazione alle valutazioni tecniche, economiche ed ambientali che la scrivente potrà autonomamente definire, trattandosi di rifiuti speciali in libero mercato.
- Il Comune indica che nel PMC non vi è chiarezza su quali informazioni vengono fornite al pubblico.
 - In merito si ricorda che sul sito A2A sono già presenti pubblicamente i dati delle emissioni medie giornaliere dei termovalorizzatori del Gruppo, e analoghi dati verranno resi pubblici anche per questo impianto, come già indicato nel documento di risposte alla Provincia, al punto C della Questione n. 59: *“Sul sito del Gruppo A2A sono resi disponibili i dati relativi alle misure in continuo degli inquinanti emessi dagli impianti del Gruppo; tali dati verranno pubblicati anche per questo Impianto e resi dunque disponibili al Pubblico.”*
- Il Comune indica che non si è data risposta ad alcune Questioni sollevate da OT+CT.
 - In merito alle presunte mancanze, si rimanda a quanto evidenziato da OT+CT e alle nostre osservazioni in merito.



- Il Sindaco, nel proprio parere, oltre ad aspetti già richiamati in precedenza, evidenzia che manca una VIS.
 - In merito si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato, il proponente ha provveduto a redigere la valutazione d'impatto sulla salute (si veda l'elaborato CAVA06V02F02GN10000AE005R00_All C SIS allegato allo SIA), che è stata predisposta utilizzando i seguenti riferimenti metodologici: "Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (D.Lgs. 104/2017)" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità e adottate con Decreto del Ministro della Salute 27 marzo 2019, "Linee Guida per la valutazione di impatto sanitario: approfondimento tecnico-scientifico" ISTSAN 22/35 e "Linee Guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA)" del Febbraio 2016, redatte da ISPRA. Allo stato attuale la normativa non prevede altre valutazioni in materia.

- Il Sindaco indica che il regime anemologico dei venti è stato rilevato da stazioni lontane dal sito.
 - Si segnala che ciò non è corretto, in quanto nello studio modellistico d'impatto sulla qualità dell'aria la stazione meteo di Cavaglià è stata invece considerata. Si rimanda al parere di OT+CT che sul punto non ha mosso osservazioni.

- Il Sindaco indica che per caratterizzare lo stato di qualità dell'aria sarebbe stata necessaria una campagna di monitoraggio con mezzo mobile dedicata.
 - Si segnala che lo stato di qualità dell'aria locale è ben descritto dalle stazioni di monitoraggio del Sistema Regionale di Rilevamento gestite da ARPA, presenti sul territorio interessato dalle ricadute degli inquinanti emessi dall'impianto in progetto. Le stazioni sono dislocate sul territorio in modo da rappresentare in maniera significativa le diverse situazioni di fondo, di traffico e industriali. In aggiunta preme sottolineare che, come riportato nello SIA, per l'area di progetto e per quelle nelle vicinanze sono disponibili i dati di qualità dell'aria sul geoportale di ARPA Piemonte che sono il risultato dell'applicazione di un sistema modellistico di trasformazione chimica, trasporto e dispersione degli inquinanti, messo a punto da ARPA Piemonte a supporto dei compiti istituzionali della direzione Ambiente della Regione Piemonte in materia di valutazioni (annuali) della qualità dell'aria, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 155/2010.

- Il Sindaco indica che per il confronto con le soglie di qualità dell'aria è stato fatto il confronto con i limiti di legge (D.Lgs. 155/2010) ma non con i valori guida dell'OMS
 - Si segnala che allo stato attuale i limiti da rispettare sono appunto quelli di cui al D.Lgs. 155/2010; i valori dell'OMS sono valori guida che, pur rappresentando un obiettivo, non possono essere presi a riferimento per verificare la conformità normativa di un impianto/progetto.

- Il Sindaco segnala criticità sulla VIS svolta.



- In riferimento al punto si ritiene che le critiche siano generiche e non circostanziate. Si richiamano le eterogeneità e i limiti degli studi considerati nella revisione della letteratura sugli impianti di combustione rifiuti. Buona parte delle eterogeneità e dei limiti segnalati sono dovute al fatto che la maggior parte degli studi pubblicati fanno riferimento a impianti di generazioni precedenti, con emissioni sostanzialmente più elevate rispetto all'impianto in questione. Considerando le evidenze precedenti e le emissioni stimate è quindi ragionevole concludere che non possa esservi alcun impatto misurabile sulla salute riferibile all'impianto in questione. In riferimento all'inquinamento di fondo, è ragionevole confrontare l'eventuale contributo aggiuntivo dell'impianto in questione in termini proporzionali rispetto all'inquinamento di fondo.

Distinti saluti.

A2A Ambiente S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Fulvio Roncari